

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
DonK Humanitarian Medicine Odv

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza (VI), l'8 maggio 1967, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2026 (prot. n. 46146)

e

l'associazione DonK Humanitarian Medicine ODV - Organizzazione di volontariato per l'Assistenza Socio – Sanitaria, in prosieguo denominata anche "DonK", con sede legale in Salita dei Montanelli, 3 – CAP 34123 Trieste, Codice Fiscale 90133540329, PEC: donkisciotte@pec.csvfg.it, in persona del Presidente e legale rappresentante, Stefano Bardari, nato a Napoli, il 12/09/1980, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della DonK Humanitarian Medicine Odv il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 19, comma 2 del proprio Statuto, di seguito anche indicate "Parti",

premesso che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- DonK ha, tra le finalità statutarie, diffondere una cultura di solidarietà e promozione del volontariato; offrire assistenza socio-sanitaria gratuita ad immigrati, senza fissa dimora e persone emarginate; promuovere la tutela e la promozione dei diritti umani; esercitando in via esclusiva o principale le

attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), i), v) dell'articolo 5, D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che DonK possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università degli Studi di Trieste, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Formazione e tirocini, in particolare negli ambiti della Medicina Umanitaria, Salute mentale per categorie vulnerabili come Minori Stranieri Non Accompagnati, Telemedicina e AI.
- Ricerca e sviluppo sulla salute dei migranti con raccolta e analisi dati, sperimentazione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e progettazione scientifica come telemedicina e AI applicata al Terzo Settore in ambito socio-sanitario;
- • Progetti socio-sanitari di cooperazione internazionale per assistenza a migranti, ambulatori mobili sia in Italia che all'estero; progettazione congiunta per partecipazione ai bandi di cooperazione internazionale;
- Collaborazione nella progettazione e realizzazione di progetti nazionali e internazionali, inclusi bandi europei o di altri enti pubblici e privati; progettazione congiunta per partecipazione ai bandi nell'ambito di temi affini alla medicina umanitaria e cooperazione internazionale
- Attività di volontariato e responsabilità sociale, promozione di partecipazione civica;
- Scambio di competenze e risorse con condivisione di strutture e strumenti.

- Comunicazione e sensibilizzazione sulla salute dei migranti e sulla cooperazione internazionale, con diffusione delle esperienze e dei risultati scientifici tramite conferenze, incontri formativi ed eventi pubblici.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Più nello specifico, in riferimento a quanto enunciato all'art. 1, comma 2), le Parti convengono che la collaborazione potrà essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi e alla realizzazione di progetti congiunti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) **sviluppo di percorsi di formazione e tirocinio**, curriculari ed extracurriculari, in Italia e all'estero, negli ambiti della medicina umanitaria, della salute mentale per persone vulnerabili, della telemedicina e dell'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito socio-sanitario, anche con riferimento agli enti del Terzo Settore;
- b) **promozione di attività di ricerca e sviluppo**, con particolare attenzione allo studio della salute dei migranti e di altre popolazioni vulnerabili, alla raccolta, gestione e analisi dei dati derivanti da attività sul territorio nazionale e internazionale, nonché alla produzione scientifica e alla possibile attivazione di tesi di laurea, tirocini e assegni di ricerca;
- c) **sperimentazione di modelli innovativi di assistenza sanitaria**, inclusi strumenti di telemedicina e soluzioni di intelligenza artificiale applicate al settore socio-sanitario, nel rispetto dei principi etici, della normativa in materia di protezione dei dati personali e con attenzione ai profili di equità e inclusione;
- d) **ideazione e realizzazione di progetti socio-sanitari e di cooperazione internazionale**, quali ambulatori mobili, campagne sanitarie, programmi di prevenzione e educazione alla salute, nonché progettazione congiunta e partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali;
- e) **promozione di attività di volontariato e responsabilità sociale**, favorendo il coinvolgimento di studenti, ricercatori e personale universitario in iniziative a carattere sociale, umanitario e di partecipazione civica;

f) **scambio di competenze, risorse e attività di comunicazione e sensibilizzazione**, attraverso la condivisione di conoscenze, strutture e strumenti, nonché la diffusione delle esperienze e dei risultati scientifici mediante eventi pubblici, conferenze e iniziative formative.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati anche a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo,
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze
- attività di impegno pubblico e sociale - terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché le specifiche fonti di finanziamento in caso di eventuali oneri e costi.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si

impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di impegno pubblico e sociale - terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella Delegata alla Cooperazione allo sviluppo, prof.ssa Roberta Altin.

Per DonK Humanitarian Medicine Odv il referente è il dott. Stefano Bardari.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

DonK Humanitarian Medicine Odv non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di DonK Humanitarian Medicine Odv né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di DonK.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da DonK Humanitarian Medicine Odv, è parimenti esclusa ogni garanzia di DonK per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

DonK Humanitarian Medicine Odv dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute

nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare la risoluzione dell'accordo.

Art. 10 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte di DonK Humanitarian Medicine Odv per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di DonK. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di DonK, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi. La Convenzione di finanziamento *ad hoc* stipulata tra le Parti, dovrà prevedere al suo interno la necessità della prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto finanziatore.

Articolo 11 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 12 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati/o nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione anche presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 14 – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità

di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell’ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” del proprio sito *web*.

Articolo 16 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 17 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati

con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma.

Articolo 18 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 19 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

La Rettrice

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente

di DonK Humanitarian Medicine Odv

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 18 (Controversie) della presente Convenzione.

La Rettrice

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente

di DonK Humanitarian Medicine Odv

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.